SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1133)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOMBARI, SAMEK LODOVICI, FOCACCIA, D'ALBORA, FRANZINI, CRISCUOLI e BONADIES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1960

Istituzione della categoria dei professori incaricati stabili nel ruolo dei professori universitari

Onorevoli Senatori. — È ormai da tutti riconosciuta l'insufficienza numerica delle cattedre universitarie coperte da professori di ruolo, in relazione alle accresciute esigenze didattiche ed all'enorme sviluppo scientifico, il quale fa assumere, a quelle che erano soltanto parte di materia di insegnamento, un tempo contenuta in stretti confini, configurazioni ben più ampie e più alte, richiedenti adeguate provvidenze di parificazione.

L'insufficienza numerica fa sentire tutto il suo peso soprattutto nella constatazione che insegnamenti assurti a notevolissima importanza « tra i quali alcuni già un tempo tenuti da professori di ruolo » non godono il privilegio di coprire cattedre di maggior grado e sono pertanto ininterrottamente affidati a professori incaricati.

Lo Stato, invero, pensoso e preoccupato, ha compiuto ben apprezzabili sforzi per aumentare a mano a mano i posti nel ruolo dei professori universitari, ma non è in grado di soddisfare le attuali richieste, se non in tutto, almeno in parte, a causa degli ostacoli insormontabili costituiti dal peso finanziario che la istituzione di nuovi posti comporta.

Di qui la necessità di far ricorso al conferimento di incarichi per insegnanti compresi nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, anche per le discipline che hanno raggiunto e conservano grandissima importanza, specialmente agli effetti della completezza di preparazione per un efficiente esercizio professionale, e che pertanto meriterebbero più elevato grado.

Da questa breve esposizione balza un altro aspetto del problema incombente: il danno cioè che colpisce una benemerita categoria di studiosi e, per un certo verso, anche il normale sviluppo scientifico di una od altra disciplina.

È comprensibile, infatti, che l'incertezza di raggiungere ad un certo momento della

LEGISLATURA III - 1958-60 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vita quella stabilità, che è comune e giusta aspirazione nello svolgimento di qualsiasi attività umana, allontani dagli altri studi (perchè non tutti hanno la forza e la possibilità di sopportare rinunzie e sacrifici) elementi preziosi, con quali dannosi effetti, sia nel campo didattico che in quello scientifico, è facile valutare.

* * *

Il problema, non potendo avere la prima normale soluzione, l'aumento cioè sic et simpliciter del numero dei posti di ruolo, induce a far ricorso ad altro mezzo che, se non del tutto, elimini, o quanto meno riduca, in parte la lamentata deficienza.

Questo scopo si raggiungerebbe infine con la istituzione della figura del « professore incaricato stabile » non nuova nella legislazione scolastica universitaria italiana.

Con essa, mentre da un lato sarebbero soddisfatte esigenze didattiche, si assicurerebbe, dall'altro (con umano, onesto, altamente morale provvedimento) la tranquillità di valorosi docenti, impedendone, nel contempo, l'abbandono — pur se non totale — dell'esercizio didattico ufficiale e della ricerca scientifica.

Per tale categoria, già costituita da professori che per l'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono impartire l'insegnamento ufficiale, potrebbe essere stabilito il trattamento eco-

nomico uguale a quello determinato dal legislatore per i professori di ruolo straordinari, senza progressione del coefficiente di retribuzione, salvo — s'intende — gli aumenti periodici, nello stesso grado, previsti dalla legge.

Poichè ad ogni promozione a « professore incaricato stabile » di una materia corrisponderebbe la soppressione dell'emolumento dovuto ad un « professore incaricato » della stessa materia, l'aggravio tra i due coefficienti 402 (lire 1.206.000 annue) e 325 (lire 975.000 annue), è di lire 231.000 annue per ciascun professore incaricato stabile.

Attraverso l'esame statistico della situazione per un non breve periodo di tempo, risulta che il numero degli incaricati stabili (a motivo dei requisiti richiesti per conseguire la promozione) sarebbe esiguo, molto esiguo.

Tuttavia, anche se esso, per absurdum, raggiungesse le quaranta unità (ciò che, si ripete, è impossibile) l'aggravio per il bilancio sarebbe meno di dieci milioni annui!

* * *

È ovvio che la promozione a professore incaricato stabile dovrebbe essere consentita soltanto a coloro che fossero in possesso dei requisiti atti a salvaguardare la dignità, la serenità e l'importanza che l'ufficio richiede, impedendo nel modo più assoluto errori ed abusi. Ciò che verrebbe garantito con le norme all'uopo inserite nello unito disegno di legge.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la categoria dei « professori incaricati stabili ».

Art. 2.

Possono essere inclusi nella categoria dei « professori incaricati stabili » i docenti che abbiano tenuto per incarico l'insegnamento universitario nella stessa disciplina per almeno otto anni consecutivi, anche in facoltà diverse, e che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla unanimità in concorso pubblico alla cattedra universitaria della stessa o in altra materia affine.

Art. 3.

I professori incaricati stabili sono nominati con decreto del Ministro della pub-

blica istruzione su proposta della facoltà interessata con parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

Ai professori incaricati stabili spetta il trattamento economico dei professori di ruolo straordinari, senza progressione del coefficiente di retribuzione, salvo gli aumenti periodici stabiliti per legge.

Art. 5.

I professori incaricati stabili non hanno diritto di voto in tutto quanto attiene ai provvedimenti relativi a cattedre di ruolo (assegnazione della materia a posti di ruolo vacante, apertura di concorsi, proposte di trasferimento, ecc.).

Essi non possono essere nominati Rettori o Presidi, nè ad essi è applicabile l'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, relativa ai professori fuori ruolo e cessano dallo ufficio con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 70° anno di età.